DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO STATO GIURIDICO E SULL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 85

Disposizioni concernenti personale in particolari situazioni

Il primo comma dell'art. 12 della legge 31 luglio 1954, n. 723, e' sostituito dal seguente: "Al personale di ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che in virtu' degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ed al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, ebbe una sistemazione diversa, viene attribuito il massimo stipendio rispettivamente del grado 10° e di messaggere di 2ª classe, purche' appartenente a tali gradi. Parimenti agli impiegati del grado 10° del gruppo C che avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneita' previsti dall'art. 82 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo C, ottennero invece tale nomina, soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 481, viene attribuito il massimo stipendio dello stesso grado 10°.

Versione in vigore dal 26 marzo 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 27 febbraio 1958, n. 119
Titolo	III — Disposizioni finali e transitorie
Capo	I — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-particolari-sullo-stato-giuridico-e-sull-ordinamento/art-85-disposizioni-concernenti-personale-in-particolari-situazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it